

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1985

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito» (1388), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 6, 9, 10
BUTINI (DC), relatore alla Commissione	6
CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la difesa	10
FALLUCCHI (DC)	9
FERRARA Maurizio (PCI)	9
ORIANA (DC)	9

«Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia» (1399), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	1, 2, 3 e <i>passim</i>
BOLDRINI (PCI)	2, 4
CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la difesa	5
FALLUCCHI (DC)	1, 3, 4

GIACCHÈ (PCI)	Pag. 4
GIUST (DC)	2, 4

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia» (1399), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Fallucchi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FALLUCCHI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge, che è stato approvato dalla VII Commissione difesa della Camera dei deputati il 19 giugno 1985, pone rimedio ad una

situazione di fatto, in quanto il valore monetario delle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia, fermo al 1969, viene praticamente rapportato al valore attuale del costo della vita.

Non voglio entrare nel merito delle singole entità economiche, in quanto si potrebbe discutere se siano congrue o meno, se siano effettivamente idonee a colmare il divario creatosi dal 1969 ad oggi, perchè si entrerebbe in un esame che tra l'altro non avrebbe neanche eccessivo significato. Per quanto mi riguarda, pur esprimendo un parere favorevole, devo sottolineare la disorganicità di questo provvedimento perchè non è solo l'entità della pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia che è in gioco, ma anche la rivalutazione dell'entità del vitalizio annesso alle medaglie d'oro, a quelle d'argento, a quelle di bronzo e alle croci al valore.

C'è da rivedere altresì l'entità della reversibilità di questi vitalizi. Si tratta di un problema molto complesso che forse sarebbe stato opportuno esaminare in un contesto unico. Dico ciò per sottolineare questo fatto, di cui tra l'altro abbiamo vissuto le vicende traumatiche durante il dibattito e l'approvazione della legge finanziaria, dove l'aspetto delle pensioni e dei vitalizi connessi alle varie medaglie al valor militare è stato considerato marginale a tutto il complesso pensionistico.

Sarebbe quindi necessario che la Commissione cogliesse questa opportunità per rivedere organicamente tutta la situazione circa una così complessa e delicata materia. Non ho altro da aggiungere nel merito del provvedimento al nostro esame, sul quale non posso che esprimere parere favorevole invitando i senatori ad esprimersi nello stesso senso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLDRINI. Mi associo pienamente alle parole del relatore per l'approvazione del disegno di legge relativo alla pensione concessa a questi benemeriti combattenti che hanno ottenuto uno dei massimi riconoscimenti al valore militare. Anche in questo caso si tratta di un fatto che purtroppo capita per quanto riguarda i provvedimenti ine-

renti ai combattenti della nostra generazione e cioè che, per arrivare alla loro approvazione, occorrono moltissimi anni.

Mi associo soprattutto alla seconda parte dell'intervento del senatore Fallucchi laddove si chiede se non sia il caso che la Commissione arrivi alla formulazione di un disegno di legge che prenda in considerazione tutte le questioni relative alle decorazioni ed alla reversibilità delle pensioni.

Si tratta di una problematica aperta sulla quale sarebbe il caso di fare il punto. È infatti una materia abbastanza delicata anche sul piano morale, tenendo conto che sono categorie che, con l'andare del tempo, tendono a scomparire.

Occorre arrivare ad una sistemazione organica per questa serie di questioni, purtroppo all'ordine del giorno per tutte le associazioni combattentistiche. Chiunque di voi si rechi ad un congresso di associazioni di questo genere può verificare quanto sentita sia la questione delle pensioni ma soprattutto di quelle annesse alle decorazioni militari, che è sostenuta come una delle rivendicazioni principali.

Il Parlamento deve cogliere questo momento per dare una risposta positiva a tali esigenze.

GIUST. Signor Presidente, voglio anch'io associarmi alla relazione del senatore Fallucchi della quale condivido l'impostazione, i contenuti e le conclusioni. Volevo soltanto chiedere un'informazione particolare, vale a dire il significato della corrispondenza fra i cinque livelli delle onorificenze militari e i cinque livelli delle onorificenze al merito della Repubblica. Volevo chiedere come si accede a questi livelli; con quali decorazioni si accede al primo livello e successivamente al grado di cavaliere di gran croce?

È un'informazione che chiedo per conoscenza personale. Per il resto ribadisco la mia piena adesione alla relazione del senatore Fallucchi e annuncio il voto favorevole della mia parte politica.

PRESIDENTE. Senatore Giust, la risposta al suo quesito è contenuta nella legge n. 831 del 1969.

A questo punto vorrei preannunciare la presentazione di un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

«Resta fermo e continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 831. Conseguentemente, l'importo dell'assegno concesso ai decorati di medaglia d'oro al valor militare per fatti di guerra, previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, spetta anche se la predetta decorazione è stata conferita per fatti compiuti in tempo di pace».

Solitamente non accedo con grande facilità o superficialità alla presentazione di emendamenti, ma quello che ho testè presentato mi pareva avere una dignità ed un contenuto di carattere legale che mi ha convinto.

La legge n. 831 del 1969, all'articolo 5, fissa il seguente principio: «L'assegno straordinario previsto per i decorati di medaglia d'oro al valor militare e quello in favore dei loro congiunti spettano anche se la decorazione sia stata conferita per fatto compiuto in tempo di pace».

Credo che questa sia un'equiparazione sicuramente degna di considerazione, anche per il fatto che le istruttorie delle medaglie d'oro conferite per fatti eroici in tempo di pace sono state sicuramente puntuali e fedeli, anche perchè più recenti, quanto al contenuto e alla sostanza, e quindi agevolmente riscontrabili in ordine alla meritorietà della assegnazione stessa.

Il principio fissato dall'articolo 5 della legge n. 831 non può essere abbandonato in questa sede, perchè vige ancora nel nostro ordinamento giuridico; l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ha creato, per la verità, un margine di confusione perchè in sede di rivalutazione, nel parlare della medaglia d'oro al valor militare, assegnando la somma di lire 3 milioni, non lasciava chiaramente intendere che la rivalutazione potesse essere attribuita anche alla medaglia d'oro al valor militare assegnata in tempo di pace.

Vi è però l'argomento contrario, nel senso che, poichè si esprime, per quanto attiene alla medaglia d'argento e alla medaglia di

bronzo, il concetto che la rivalutazione debba esser solo per le medaglie assegnate al valore per fatti di guerra, il non aver citato queste circostanze per la medaglia d'oro al valor militare potesse significare implicitamente l'ampliamento ai fatti compiuti in tempo di pace. Ma anche in questo caso ci sarebbe sicuramente un disguido interpretativo non del tutto indifferente.

Con questo emendamento, pertanto, si tende a ripristinare (diciamo che è anche un'interpretazione autentica, se vogliamo) il testo dell'articolo 5 della legge n. 831, che assegna anche ai decorati di medaglia d'oro in tempo di pace gli stessi vantaggi che hanno coloro i quali sono stati decorati per fatti avvenuti in tempo di guerra.

Per questi motivi mi è parso doveroso sottoporre all'attenzione della Commissione l'emendamento, sollecitando su di esso, per quanto mi riguarda, una votazione favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, io, pur comprendendo le motivazioni di questo emendamento, devo dire che mi pare che la norma proposta sia un qualcosa di più e anche estranea alla materia in esame, in quanto l'articolo 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 831, non viene modificato con il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. No, infatti: con questo disegno di legge viene determinato solo un aumento.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. La ripetizione della norma, già espressa chiaramente nell'articolo 5, che con questo emendamento si propone, mi sembrerebbe una tautologia che non aggiunge e non toglie nulla; ma non vorrei, tra l'altro, che esso potesse essere anche di intoppo all'esame che la Commissione, poco fa, ha espresso di voler fare su tutta la materia.

Comunque ora io non saprei dire con esattezza se sia opportuno o non opportuno l'emendamento, ma direi di no.

4^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1985)

PRESIDENTE. Non so se lei però conosca l'atteggiamento del Ministero del tesoro, il quale, proprio per questa interpretazione ambigua dovuta al succedersi delle norme che ho sopra ricordato, ha ritenuto che la rivalutazione degli assegni fosse stata stabilita esclusivamente per il personale decorato per fatti di guerra e ha addirittura chiesto la restituzione dell'aumento ricevuto agli insigniti di medaglia d'oro per fatti compiuti in tempo di pace.

BOLDRINI. Quindi l'emendamento ha valore di interpretazione autentica. Ma come ha fatto il Ministero del tesoro ad interpretare in maniera così restrittiva?

PRESIDENTE. Perchè in sede di rivalutazione l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 non parlava di decorazioni anche per fatti compiuti in tempo di pace. Gli uffici provinciali del Tesoro non hanno riconosciuto neppure la rivalutazione.

Io pensavo che queste cose fossero note e perciò non mi ero dilungato.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. La rivalutazione è su un altro provvedimento?

BOLDRINI. Sì, è su un altro provvedimento: questo emendamento serve come interpretazione autentica della legge n. 831, visto e considerato che il Ministero del tesoro non ha interpretato estensivamente il disposto previsto dall'articolo 15 della legge n. 834.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Va bene: vista la spiegazione del Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento. La valutazione che peraltro sottopongo alla vostra attenzione è se in questo momento sia opportuno fare ritornare questo disegno di legge alla Camera, dove sicuramente non potrà essere preso in esame che nel mese di febbraio...

GIUST. Anche in marzo, direi.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione* ...dato che la Camera, fino alla fine di gennaio, è impegnata con l'esame del disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. È vero, tuttavia l'occasione credo che sia propizia, perchè altrimenti si dovrebbe presentare un disegno di legge *ad hoc*.

BOLDRINI. Io capisco le osservazioni che fa il senatore Fallucchi, come sempre molto puntuali, ma qui ci troviamo di fronte ad un fatto delicatissimo, perchè ci sono 31 medaglie d'oro al valor militare conferite per fatti compiuti in tempo di pace, di cui solo 3 viventi; capisco benissimo il rischio che corriamo, di veder approvato questo provvedimento non prima di febbraio, ma ciò che ci accingiamo a fare costituisce riconoscimento per delle persone che hanno saputo, nel periodo dei circa dieci «anni di piombo» del terrorismo, dare un contributo determinante per salvare le istituzioni democratiche in Italia.

Qualcuno, forse, decorato dell'Ordine militare ci potrà dire che siamo dei ritardatari, ma valutata nel complesso la questione direi di approvare l'emendamento del presidente Franza, perchè veramente non possiamo dimenticare tutto quello che c'è dietro certe decorazioni. Io capisco tutto, ma abbiamo alcune cose che sono brucianti: non voglio fare la storia del terrorismo, ma certi ricordi sono brucianti per le cose che sono avvenute e per i nodi che non sono stati risolti.

Data la rilevanza della questione morale connessa, insisto per l'approvazione dell'emendamento del presidente Franza.

GIACCHÈ. Potrebbe esserci, per quanto riguarda il ritorno di questo provvedimento alla Camera, anche una possibilità di deroga ai limiti imposti dalla sessione di bilancio. La Commissione difesa della Camera potrebbe invocare la necessità di una deroga in questo caso, dal momento che le deroghe sono possibili.

PRESIDENTE. Non ci dovrebbero essere difficoltà: in sostanza si tratta solo di un'interpretazione autentica.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Io, come ho detto prima, ho fatto presente queste osservazioni non perchè sia contrario alla

4^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1985)

sostanza dell'emendamento: anzi, sono favorevolissimo, anche in relazione a ciò che ha ricordato il collega Boldrini, cioè che si tratta di persone che sono state decorate di medaglia d'oro durante i famosi «anni di piombo».

Trattandosi tra l'altro di un disegno di legge che non impegna altri oneri finanziari e non può pertanto contrastare con la sessione di bilancio, io mi auguro che la Commissione difesa della Camera possa procedere rapidamente alla sua approvazione senza attendere il mese di febbraio. E, a tal proposito, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di farsi interprete del desiderio della Commissione difesa affinché il disegno di legge al nostro esame sia approvato al più presto possibile dall'altro ramo del Parlamento.

CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non era favorevole all'accettazione di questo emendamento per ragioni procedurali ma, sentite le argomentazioni della Commissione, ha cambiato parere.

Pertanto il Governo, anche alla luce delle considerazioni svolte dal presidente Franza, si dichiara favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia è stabilita nelle seguenti misure annue:

a) per il grado di cavaliere di gran croce, lire 3.000.000;

b) per il grado di grand'ufficiale, lire 900.000;

c) per il grado di commendatore, lire 800.000;

d) per il grado di ufficiale, lire 700.000;

e) per il grado di cavaliere, lire 600.000.

È approvato.

Ricordo che a questo punto ho presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-bis.

«Resta fermo e continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 831. Conseguentemente, l'importo dell'assegno concesso ai decorati di medaglia d'oro al valor militare per fatti di guerra, previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, spetta anche se la predetta decorazione è stata conferita per fatti compiuti in tempo di pace».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 1-bis, da me proposto, al quale si sono dichiarati favorevoli sia il relatore che il Governo.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 66.250.000, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 1802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«**Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito» (1388)**, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Butini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i corsi della Scuola di guerra dell'Esercito sono attualmente disciplinati dalla legge n. 192 del 28 aprile 1976.

La legge detta norme sul corso di stato maggiore, disciplina l'ammissione e la frequenza, prevede il numero dei posti, regola la composizione delle commissioni, i punteggi a disposizione delle stesse, le graduatorie, i servizi di esperimento e di comando degli ufficiali interessati e le loro idoneità a ricoprire incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi o negli enti centrali e periferici.

A questi incarichi sono destinati 88 colonnelli e 187 fra tenenti-colonnelli e maggiori.

La legge n. 192 distingue le Armi (ed i relativi ufficiali) di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dall'Arma dei carabinieri. Tutti i capitani in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono «obbligatoriamente» destinati al corso di stato maggiore, dopo che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, secondo l'ordine di ruolo e salvo rinvii per cause specifiche, riconosciuti con procedure ed atti particolari.

Lo scopo del corso di stato maggiore è quello di completare ed uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per l'impiego in comando di reparto e successivo inserimento nelle «complesse attività» di lavoro dei comandi.

I capitani dell'Arma dei carabinieri sono ammessi al corso di stato maggiore a domanda: previo superamento di apposito concorso per titoli; se in possesso dell'anzianità di grado prevista annualmente nel bando di concorso; se abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento; se non abbiano superato i 38 anni alla data del 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di stato maggiore.

Il numero dei posti da mettere a concorso è fissato annualmente in relazione alle esigenze dell'Arma. L'articolo 4 della legge n. 192, che modifica l'articolo 10 della legge n. 1622 del 16 novembre 1962, detta le norme per l'ammissione al corso dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e per il successivo trasferimento nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella di impiego.

Ai corsi superiori di stato maggiore si è ammessi per concorso, per titoli e esami, ovviamente a domanda.

La frequenza del corso superiore di stato maggiore è riservata agli ufficiali che abbiano frequentato lo stesso corso di stato maggiore, in numero limitato in relazione all'esigenza di assegnare incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unità e dei comandi periferici.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso fra gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non può superare un sesto del numero degli incarichi riservati agli ufficiali che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, previsti per i tenenti-colonnelli e i maggiori (187, come ho detto prima).

Per l'Arma dei carabinieri si aggiungono posti entro il limite massimo di sei, in relazione alle esigenze annualmente accertate.

Le esigenze dell'Arma dei carabinieri non trovano adeguata soddisfazione nella disciplina vigente.

Gli ufficiali dei carabinieri assolvono compiti militari e di polizia e fronteggiano una criminalità agguerrita per numero, organizzazione e preparazione.

Nasce di qui l'esigenza che tutti gli ufficia-

li abbiano una preparazione professionale completa ed uniforme.

L'ammissione, a domanda e per concorso, degli ufficiali dei carabinieri al corso di stato maggiore registra una scarsa affluenza che si ripercuote negativamente sulla successiva frequenza degli ufficiali dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore.

Da qui la proposta di istituire uno specifico «corso di istituto» riservato agli ufficiali dei carabinieri, in luogo del corso di stato maggiore, con frequenza obbligatoria, per completare la preparazione militare e la professionalità di istituto.

Il corso di istituto obbligatorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sostituisce l'attuale corso di aggiornamento tecnico-professionale, ne segue le modalità e non comporta nuovi oneri di spesa.

Ho già accennato in due occasioni al numero degli incarichi di stato maggiore riservati ai tenenti-colonnelli ed ai maggiori, numero sul quale si calcola quello massimo dei posti da mettere annualmente a concorso per il corso superiore di stato maggiore (187:6=31).

Questo numero fu determinato nella previsione che i tenenti-colonnelli idonei alle funzioni di stato maggiore potessero essere disponibili negli incarichi per un periodo medio di sei anni.

Il periodo si è invece ridotto ad una media di quattro anni, sia per l'anticipazione della valutazione ai fini dell'avanzamento, prevista dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, sia per altri incarichi cui gli ufficiali in questione sono assegnati, quali i comandi di reparti in misura maggiore.

Il numero di trentuno non è quindi più sufficiente per coprire gli incarichi richiesti dai comandi e dagli enti centrali e periferici.

Il nuovo proposto numero di posti messi a concorso per il corso superiore di stato maggiore è cinquanta, leggermente superiore ad un quarto degli incarichi di stato maggiore riservati ai tenenti-colonnelli ed ai maggiori, che ho più volte ricordato.

Il passaggio del numero dei posti da 31 a 50 comporta evidentemente un nuovo onere, a far data dal 1986, perchè fino ad allora esso è stato previsto dall'articolo 12 della

legge 20 settembre 1980, n. 574, (che, in deroga, aumentava di 19 unità il numero dei posti da mettere a concorso a norma dell'articolo 5 della legge n. 192 del 1976, dei ripetutamente citati 187 tenenti-colonnelli e maggiori). L'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame prevede infatti la spesa annua di 165 milioni con decorrenza dall'ultimo trimestre del 1986, provvedendo alla copertura con la consueta procedura di riduzione dello stanziamento iscritto — in questo caso — al capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero della difesa che alloca la somma di 5 miliardi e 550 milioni di lire, ed autorizzando il Ministero del tesoro alle consuete incombenze.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, esaminerò ora le specifiche modificazioni della legge n. 192 del 1976 proposte dal disegno di legge n. 1388. L'articolo 1 prevede sei punti nei quali sono contenute le seguenti specifiche modificazioni:

1) si propone la sostituzione dell'articolo 1 della legge n. 192 del 1976:

a) aggiungendo «esclusa l'Arma dei carabinieri» alle Armi dell'Esercito dove prestano servizio gli ufficiali per i quali si svolgono i corsi di stato maggiore;

b) aggiungendo, con una nuova lettera b), il corso di istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, da svolgersi in più fasi, presso la Scuola di guerra dell'esercito, la Scuola ufficiali dei carabinieri e le unità di impiego;

c) introducendo una lettera c), che comprende l'attuale lettera b), con l'aggiunta «e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso d'istituto di cui alla precedente lettera».

2) si propone la sostituzione dell'attuale articolo 3 della legge n. 192 del 1976, che disciplina e limita l'ammissione al corso di stato maggiore dei capitani dell'Arma dei carabinieri. L'articolo proposto disciplina l'ammissione al corso di istituto dei carabinieri (capitani che non abbiano già frequentato il corso di stato maggiore o il corso di aggiornamento tecnico-professionale e che saranno prevedibilmente inclusi nell'aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore nell'anno successivo a

quello di svolgimento del corso). L'ammissione avviene secondo l'ordine di ruolo e dopo aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, così come è previsto per gli ufficiali delle altre Armi dell'Esercito.

3) si propone l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 5 della legge n. 192 del 1976. L'articolo riguarda la comunicazione delle valutazioni e delle votazioni e la posizione in graduatoria. Gli ufficiali dei carabinieri, secondo il nuovo comma, non ricevono, a differenza degli ufficiali delle Armi dell'Esercito che frequentano il corso di stato maggiore, la comunicazione della valutazione trimestrale, ma le votazioni riportate negli esami finali e la posizione nella graduatoria.

4) si propone la sostituzione del secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 192 del 1976 che prevede l'ammissione a domanda al corso superiore di stato maggiore, al fine di aggiungere ai corsi di stato maggiore la menzione dei corsi di istituto.

5) si propone di aggiungere un nuovo comma dopo il quinto dell'attuale articolo 6 della legge n. 192 del 1976. L'articolo si compone, nel vecchio testo in vigore, di sei commi. Il nuovo comma prevede che, a decorrere dall'anno accademico 1986-87, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore degli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non potrà superare le 50 unità e sarà fissato annualmente secondo le esigenze della forza armata.

6) si propone la sostituzione degli attuali secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 192 del 1976. L'attuale secondo comma prevede la media dei punteggi (punteggio riportato alla fine del corso e punteggio dei titoli), mentre il terzo comma prevede la composizione della commissione che esprime in trentesimi la conclusione dell'esame dei titoli. Nel nuovo secondo comma si introduce, dopo il corso di stato maggiore, l'ormai noto corso d'istituto. Il nuovo terzo comma conferma la composizione della commissione che esamina e valuta i titoli.

Resta la presidenza del comandante della

Scuola di guerra e restano membri il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un caporeparto dello stato maggiore dell'Esercito. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale (prima era un ufficiale superiore) della direzione generale degli ufficiali dell'Esercito.

Il nuovo testo procede con un quarto comma che prevede, quando si tratti di esaminare i titoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, l'integrazione della precedente commissione con nuovi membri quali il vice comandante dell'Arma dei carabinieri, il capo dell'ufficio personale ufficiali del comando generale dell'Arma dei carabinieri e, in sostituzione del caporeparto dello stato maggiore dell'Esercito, il comandante della Scuola ufficiali dei carabinieri.

Il quinto comma prevede che ove il comandante della Scuola di guerra, presidente della commissione, sia meno elevato in grado o meno anziano in ruolo del direttore generale e del vice comandante dell'Arma dei carabinieri, questi ultimi siano sostituiti rispettivamente dal vice direttore generale e dal capo di stato maggiore del comando generale dell'Arma dei carabinieri.

L'attuale quarto comma dell'articolo 7 della legge n. 192, diventa sesto comma (rinvio al coordinamento per la valutazione dei titoli).

L'articolo 2 del disegno di legge in esame sostituisce il quadro I della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, recante la prescrizione dei titoli per il vantaggio di carriera. Il quadro I riguardava e riguarda l'Arma dei carabinieri. Rispetto alla tabella come modificata dalla legge n. 192 del 1976, non viene previsto il titolo della partecipazione al corso di istituto perchè, essendo destinato esclusivamente agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, si evitano così forme di competitività.

Il titolo per conseguire il vantaggio di carriera nel ruolo dell'Arma dei carabinieri è così solo il corso superiore di stato maggiore ed il fatto di averlo superato. Restano le aliquote di organico di un quarto per il grado di maggiore e di un settimo per il grado di tenente-colonnello. Scompare la previsione di un tredicesimo per il grado di

capitano perchè scompare la posizione minima di graduatoria del corso di stato maggiore che non esiste più per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo stabilisce che le norme in vigore continuano ad essere applicate agli ufficiali dei carabinieri che siano stati ammessi a frequentare il corso di stato maggiore prima dell'entrata in vigore della legge. Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della legge siano stati ammessi a frequentare o abbiano frequentato il corso di aggiornamento tecnico-professionale potranno partecipare al primo o al secondo concorso utile per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore, fatte salve le disposizioni dei commi 3 (impedimenti alla partecipazione al concorso) e 4 (inammissibilità per insufficienza di titoli o non superamento del corso) dell'articolo 6 della legge n. 192 del 1976.

Il presente disegno di legge fu presentato alla Camera dei deputati il 13 gennaio 1984 ed è stato approvato il 27 marzo 1985 con l'aggiunta dell'articolo 4. Gli altri articoli sono stati approvati senza modificazioni.

Il relatore, concludendo, raccomanda agli onorevoli colleghi l'approvazione senza modificazioni del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Butini per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARA Maurizio. Noi siamo favorevoli al provvedimento. Non entrerei naturalmente nel merito del disegno di legge, così minuziosamente chiosato dal relatore, che ha dato un quadro esattissimo della materia.

Voglio comunque dire che l'interesse di questa modifica alla legge n. 192 del 28 aprile 1976 sta nel fatto che essa, come diceva il relatore, parte da una verifica secondo cui, per quanto riguarda gli ufficiali dei carabinieri, si notava un degrado nell'interesse alla partecipazione alla rosa dei corsi di stato maggiore, con nocumento per la loro preparazione professionale e anche ai fini del loro avanzamento e partecipazione ai corsi successivi, in un momento in cui invece tutto stava a dimostrare la necessità che certamente non sull'Arma dei carabinieri (quali

che fossero i motivi) ricadesse una attenuazione dello sforzo di preparazione professionale, nell'attuale fase ancora assolutamente prevalente.

Quindi la previsione di un corso di istituto particolare, in sostituzione dei corsi che non riscuotevano udienza, ci sembra una iniziativa assolutamente necessaria.

Per la parte, diciamo, «tecnica», mi rimetto a quanto ha detto, stando al provvedimento, il relatore, sottolineando che dovremmo cercare di rimanere nella situazione di spesa che qui è prospettata. Per quanto riguarda i meccanismi, mi pare che si vada a una spesa ulteriore di 165 milioni per il numero delle unità in più che non potranno essere oltre 50, una spesa sopportabile, copribile con il meccanismo che nel provvedimento è indicato.

Quindi, così come abbiamo fatto alla Camera, il nostro parere sul provvedimento è favorevole.

Colgo l'occasione per ricordare che la questione, sulla base anche del motivo fondamentale che ha suggerito la modifica, cui ho accennato prima, ripropone la necessità, già altre volte sollevata, che in sede di Commissione si riprenda quell'indagine sul funzionamento delle accademie militari e dei corsi di studio che era stata promossa ed era iniziata, mi pare, nella precedente legislatura e che poi malgrado le sollecitazioni non è stata ripresa e portata avanti. Mi pare che questo tema della preparazione, dell'aggiornamento, della sempre maggiore professionalizzazione delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri in particolare, sia una delle questioni sulle quali dovremo tornare con chiarezza e anche con rapidità.

FALLUCCHI. Signor Presidente, pronuncio poche parole per esprimere l'apprezzamento per questo disegno di legge che, in pratica, è rivolto agli ufficiali dei carabinieri, i quali in tal modo vengono equiparati a tutti gli altri ufficiali dell'Esercito.

ORIANA. Finalmente!

FALLUCCHI. Esatto: finalmente è avvenuta questa congiunzione. Infatti, se andiamo a vedere all'articolo 1, il corso di istituto per i

capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è equiparato a quello dello stato maggiore.

Detto questo, aggiungo che il disegno di legge riscuote tutta la mia approvazione anche per le modalità procedurali con cui si partecipa ai concorsi, vengono svolti gli esami e compilate le graduatorie, nonchè per quanto attiene alla composizione delle commissioni d'esame.

Tuttavia non posso esimermi da una considerazione, che probabilmente non entra nel merito della presente discussione ma è relativa al corso superiore di stato maggiore dove rimane ancora il concorso. Gli ufficiali che abbiano superato il primo corso di stato maggiore e, per i carabinieri, il corso di istituto ad esso equiparato, per accedere al corso superiore di stato maggiore devono partecipare ad un concorso e quindi fare una domanda e un esame. Ora, non so quanto sia valido tutto questo sotto il profilo della preparazione generale delle Forze armate, con complicazioni che si ripercuotono anche sulla carriera, come abbiamo visto, tra l'altro, nel dibattito sul disegno di legge n. 1046.

È chiaro, dicevo, che ciò non entra nel merito del disegno di legge che stiamo esaminando ora, ma rientra nell'ampia tematica ricordata dal collega Ferrara, in ordine alla necessità di rivedere un po' tutto l'assetto dei corsi e della preparazione degli ufficiali di stato maggiore o degli ufficiali in generale delle tre Forze armate, per vedere quanto gli *iter* formativi, i corsi a cui essi attendono siano rispondenti alla qualificazione richiesta per gli ufficiali e ai compiti a cui essi devono assolvere.

Espressa questa mia preoccupazione in ordine ad un problema che dovrà essere affrontato in futuro, non mi resta che esprimere il mio consenso al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Presso la Scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della durata di un anno accademico:

a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare e uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attività di lavoro dei comandi;

b) corso di istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, articolato in più fasi, svolte presso la Scuola di guerra dell'Esercito, la Scuola ufficiale carabinieri e le unità di impiego;

c) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente lettera a) e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla precedente lettera b), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unità e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti»;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Alla frequenza del corso di istituto sono destinati i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che non abbiano già frequentato il corso di stato maggiore o il corso di aggiornamento tecnico-professionale e che saranno prevedibilmente inclusi nell'aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore nell'anno successivo a quello di svolgimento del corso medesimo. Essi vi sono ammessi in ordine di ruolo e dopo aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, salvi i rinvii dovuti a motivi di

servizio o a gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o a comprovata infermità.»;

3) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

«Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel *Giornale ufficiale*.»;

4) il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso è riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso corso di istituto.»;

5) dopo il quinto comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«A decorrere dall'anno accademico 1986-1987, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verrà stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della forza armata, ma non potrà superare le 50 unità.»;

6) il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore e del corso d'istituto fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, che è presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito ed un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito. Disimpegna le funzioni di segretario senza diritto di voto un ufficiale della direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Quando si tratti di esaminare i titoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri fanno altresì parte della commissione, di cui al precedente comma, in qualità di membri, il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il capo dell'ufficio personale ufficiali del comando generale dell'Arma dei carabinieri e, in luogo del capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, il comandante della Scuola ufficiale carabinieri.

Nel caso in cui il comandante della Scuola di guerra sia meno elevato in grado o meno anziano in ruolo del direttore generale o del vice comandante dell'Arma dei carabinieri, i suddetti ufficiali generali membri sono sostituiti rispettivamente dal vice direttore generale e dal capo di stato maggiore del comando generale dell'Arma dei carabinieri».

È approvato.

Art. 2.

Il quadro I della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato nella tabella allegata alla presente legge.

Do ora lettura dell'allegato richiamato nell'articolo 2:

QUADRO I DELLA TABELLA 4
ALLEGATA ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquota di organico per i gradi di (1)		
	Capitano	Maggiore	T. Colonnello
I. Ruolo dell'Arma dei carabinieri:			
Corso superiore di stato maggiore.			
Avere superato il corso	—	1/4 dell'organico del grado	1/7 dell'organico del grado

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

Metto ai voti l'articolo 2, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvato anche l'allegato anzidetto.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare il corso di stato maggiore continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare o abbiano frequentato il corso di aggiornamento tecnico-professionale potranno partecipare al primo o al secondo concorso utile per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore, fatte salve le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

È approvato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, decorrente dall'ultimo trimestre del 1986, valutato in annue lire 165 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

Dott. ETTORE LAURENZANO